

85

frequentar la casa del barone.
da Motta ed ivi conobbi molte
persone tra cui l'on. Lirio
Rossi e il governatore del Governo
Alleato in Sicilia il Sig. Charles
Pozzetti - Effet corso di una di
tali visite ebbi una di da
Motta incontrai l'on. Pucillo Gelo,
l'on. Pastrogiovanni e il comunista
Grazzani - Partirono per fare una
vacanza per una gita e mi
dassero di accompagnarli perché
mi avrebbero fatto conoscere
Ciciliano - Io accettai l'invito;
Volsi invece nel mese di set-
tembre - Ottobre 1945 - Ci trovam-
mo e giunti in una località
detta Ponte di Sogana, il da
Motta scese e fece in segno
con un fazzoletto giallo, al
che venni accolti con gioia
il quale disse che potevamo
frequente - Sulla sommità
di una collina vedemmo
un giardino che ci fece segno
di avanzare. Come fummo
vicino a lui il da Motta lo
abbracciò e baciò e ci presentò
a lui: era Salvatore Pulicchio -

Quang

M

PAGINA BIANCA

DOCUMENTO 648

ISTANZA PRESENTATA ALLA CORTE DI CASSAZIONE DALL'AVVOCATO
MANFREDO ROSSI, IN DATA 18 SETTEMBRE 1967, PER LA REVISIONE DEL
PROCESSO CONTRO PASQUALE SCIORTINO PER LA STRAGE DI PORTELLA
DELLA GINESTRA



PAGINA BIANCA

STUDIO LEGALE
Avv. MANFREDO ROSSI
Piazza Cavour 25 - Tel. 312-087
ROMA

COPIA

ECC. MA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
ISTANZA PER REVISIONE

1.- Il sottoscritto Avv. Manfredo Rossi, con studio in Roma - Piazza Cavour n. 25, nella sua qualità di difensore di fiducia del sig. SCIORTINO PASQUALE, in atti detenuto presso la Casa Penale di Pianosa, espone quanto segue:

Con sentenza 3 maggio 1952 la Corte d'Assise di Viterbo dichiarava Sciortino Pasquale colpevole:

- a) del delitto di strage consumata il 1° maggio 1947 in località Portella della Ginestra;
- b) del delitto di danneggiamento mercè incendio in danno della sede del Partito Comunista di S. Giuseppe Jato, così modificata la rubrica;
- c) di concorso - con la diminuzione di cui al cpv. dell'art. 116 C.P. - nel delitto di strage consumata il 22 giugno 1947 in località Partinico;
- d) del delitto di detenzione abusiva di armi da guerra, in tal modo modificate le imputazioni contestategli.

Lo condannava, conseguentemente, alla pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per la durata di mesi 6. Lo condannava, altresì, alle pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale con la perdita dell'autorità maritale e della capacità di testare.

Disponeva la pubblicazione, per estratto, della sentenza di condanna alla pena dell'ergastolo nei comuni di Viterbo, Montelepre, S. Giuseppe Jato, Partinico e Piana degli Albanesi, nonché nei giornali "L'Ora" e il "Giornale di Sicilia" di Palermo, a spese

- 2 -

del condannato.

Condannava, altresì, lo Sciortino, in solido con gli altri sedici imputati ritenuti colpevoli, al risarcimento dei danni, a favore delle parti civili costituite, da liquidarsi in separata sede e con la concessione di diverse provvisionali.

Lo assolveva dal delitto di sequestro di persona in danno dei Sigg.ri Fisco, Riolo, Cuccia e Sirchia per non aver commesso il fatto e dall'imputazione di tentato omicidio in danno di Rizzo Benedetta per insufficienza di prove.

2.- Su gravame dell'imputato, la II^a Corte d'Assise di Appello di Roma, con sentenza 10 agosto 1956, in riforma della decisione di cui sopra, concedeva allo Sciortino le attenuanti generiche di cui all'art.62 bis C.P. e, conseguentemente:

- a) riduceva ad anni 24 di reclusione la pena dell'ergastolo inflittagli per il delitto di strage consumata in località Portella della Ginestra;
- b) riduceva a mesi 5 di reclusione la condanna inflittagli per il delitto di danneggiamento per incendio in danno della sede del Partito Comunista di S.Giuseppe Jato;
- c) riduceva ad anni 1 e mesi 6 di reclusione la condanna inflittagli per il delitto di detenzione abusiva di armi da guerra.

Determinava -pertanto- in anni 25 e mesi 11 di reclusione la pena complessiva da espiare.

Condannava lo stesso Sciortino alle pene accessorie della interdizione perpetua dai pubblici uffici e della interdizione legale durante la pena ai sensi degli artt.11 29 e 32 C.P. Ne ordinava la sottoposizione, a norma dell'art.230 stesso codice, alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Lo assolveva dalla imputazione di concorso morale nella strage

- 3 -

consumata il 22 giugno 1947 in località Partinico per non aver commesso il fatto e con analoga formula lo assolveva dall'imputazione di tentato omicidio in persona di Rizzo Benedetta.

Lo condannava, infine, in solido con i coappellanti, al rimborso delle spese del II° grado di giudizio a favore delle parti civili.

3.- Il 14 maggio 1960, la I^a Sezione Penale della Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto avverso la sentenza testè ricordata, onde si è in presenza di un giudicato formale.

Con ordinanza 15 giugno 1964, la II^a Corte d'Assise di Appello di Roma, in sede di incidente di esecuzione, dichiarava estinto per l'amnistia politica di cui all'art. 1 n.3 del D.P.R. 9/2/1948 n.32 il delitto di danneggiamento mercè incendio in danno della sede del Partito Comunista di S. Giuseppe Jato.

4.- Occorre rievocare, sia pure per sommi capi e con necessaria sintesi, i drammatici episodi di cui si sono dovute occupare le sentenze testè ricordate.

Al riguardo, va preliminarmente affermato, con la massima energia, che lo Sciortino Pasquale è stato travolto -innocente- da una condanna inflitta in base ad elementi che certo risentirono delle particolarissime condizioni nelle quali si svolse l'istruzione probatoria e ad annullare i quali si possono fortunatamente addurre, ora, fatti decisivi, precisi e circostanziati.

Ne va schematizzata brevemente la posizione in base alla ricostruzione del suo operato fornita dalla sentenza di condanna (con la dizione "sentenza di condanna" ci si riferisce naturalmente, anche nel seguito dell'esposizione, alla sentenza esecutiva 10/8/1956 della II^a Corte d'Assise di Appello di Roma).

E' noto, in proposito, che, secondo la sentenza in questione, la sera del 30 aprile 1947, Salvatore Giuliano avrebbe convocato in con-

- 4 -

trada Cippi di Montelepre tutti gli affiliati alla sua banda nonché numerosi altri giovani, detti "picciotti", scelti tra parenti ed amici degli stessi affiliati.

Ciò, allo scopo di armarli e susseguentemente marciare, alla testa dei medesimi, alla volta di Portella della Ginestra, per sparare sui contadini che il giorno successivo -I° maggio- sarebbero ivi convenuti, secondo la tradizione inaugurata da Nicola Barbato. In effetti, intorno alle ore 10 del I° maggio successivo, alcune raffiche di armi da fuoco furono sparate dai costoni della Pizzuta -versione popolare del Monte Pelavet, ultima propaggine del Monte Pizzuto- che si ergeva appunto, di fronte al Monte Kumeta, a circoscrivere il pianoro di Portella della Ginestra.

A seguito della sparatoria, 11 persone furono uccise e 27 ferite. Del grave delitto si occuparono, in pratica, tutte le autorità di polizia esistenti nella regione, le quali -peraltro- indirizzarono le indagini su piste successivamente abbandonate e spesso agirono senza coordinare i reciproci movimenti.

5.- Fu solo a seguito delle dichiarazioni rese da quattro cacciatori sequestrati, sulle rocce della Pizzuta, la mattina del I° maggio 1947, da coloro stessi che ebbero ad aprire il fuoco sui dimostranti, che -avutasi la certezza della responsabilità, al riguardo, del bandito Giàliano e di elementi affiliati alla sua banda- le indagini furono avocate a sè, per competenza, dall'Ispettorato Generale di P.S. per la Sicilia.

Esse furono proseguite, in particolare, dal Maresciallo Giovanni Lo Bianco, comandante del Nucleo Mobile dei CC. di Palermo addetto all'Ispettorato stesso, nonché dai Marescialli Giuseppe Calandra e Pierino Santucci, coadiuvati dai militari dipendenti.

E' dalle indagini eseguite personalmente dai sunnominati sottoufficiali che il procedimento giudiziario successivamente instaurato ha tratto, in pratica, tutti i suoi elementi.

- 5 -

6.- Punto di partenza delle indagini testè ricordate fu il fermo, eseguito il 9 luglio 1947, del contadino Gaglio Francesco inteso "Reversino".

Costui, il 14 luglio successivo, confessava di aver partecipato alla strage e faceva i nomi delle persone che, a suo dire, aveva visto convenire in contrada Cippi. Specificava anche i nominativi di coloro che sarebbero da lui stati visti in marcia lungo il percorso, sui roccioni della Pizzuta e al ritorno (che sarebbe avvenuto alla spicciolata).

Tra coloro che egli avrebbe visto in contrada Cippi, fece il nome di Sciortino Fasquale inteso "Pino".

Dal verbale risulta che gli investigatori gli avrebbero mostrato la carta di identità dello Sciortino e che il Gaglio avrebbe dichiarato di riconoscerlo perfettamente.

Dalla confessione del Gaglio "Reversino" ebbe principio una catena pressochè ininterrotta di fermi e di altre confessioni.

7.- A) Tra i primi "picciotti" ad essere fermati, vi fu il Tinervia Francesco inteso "Bastardone" -un giovane Ventenne-, ritratto in caserma il 10 agosto 1947.

Dopo essersi dapprima mantenuto sulla negativa, il Tinervia Francesco confessò, il 14 successivo, la propria responsabilità.

Tra le altre dichiarazioni da lui rese, specificò di aver visto, in contrada Cippi, "un giovane siciliano, dall'età di circa 22 anni, statura regolare, capelli castani e leggermente ondulati, che non conosceva perchè non era di Montelepre, con il quale il Giuliano si intratteneva molto confidenzialmente". Tale "giovane sconosciuto", amico del capobandito, sarebbe stato da lui visto anche dopo la sparatoria e precisamente su una montagna sita dopo oltrepassata la Statale per Palermo.

Essendogli stata mostrata la fotografia di Marianna Giuliano e di Fasquale Sciortino ritratti insieme (i due, infatti, sono conosciuti), disse -secondo il verbale- di riconoscere nelle due

- 6 -

Fino "il giovane scanosciuto che aveva veduto accanto al capo bandito".

B) Anche il giovanissimo Terranova Antonino di Salvatore inteso "u' figghiu di l'amiricanu" (diciassettenne), fermato lo stesso 10 agosto 1947, confessò, il 17 agosto successivo, la propria partecipazione alla strage.

Riferì, tra l'altro, di aver visto in contrada Cippi "un individuo che egli non conosceva, dell'età di circa 25 anni, capelli neri leggermente ondulati, statura regolare, corporatura regolare, chiamato Pino da S.Cipirello".

Lo avrebbe notato, a suo dire, mentre si accompagnava al Giuliano e al Genovese Giovanni (nota bene: assolto per insufficienza di prove) in testa a tutti i gruppi nei quali si era frazionata la colonna in marcia su l'ortella della Ginestra.

Lo avrebbe visto ancora nei pressi della cappelletta di Ponte Sagona, un'ora circa dopo la fine della sparatoria, lungo la via del ritorno a Montelepre, mentre esso "Pino" si trovava in compagnia del Giuliano, dei fratelli Passatempo e di altri che non ricordava. Anche al Terranova i verbalizzanti Marescialli Calandra e Lo Bianco mostrarono la fotografia che ritraeva lo Sciortino unitamente a Marianna Giuliano ed anche il Terranova, stando al verbale, avrebbe riconosciuto nello Sciortino "lo sconosciuto chiamato Pino che stava sempre accanto al capo bandito".

C) Il diciassettenne Tinervia Giuseppe, inteso "Bastardone", fermato unitamente al surricordato suo fratello Francesco, venne interrogato il 18 agosto 1947.

Nel confessare la sua partecipazione al fatto, dichiarava di aver visto in contrada Cippi "un giovane di circa 25 anni, di corporatura regolare, statura regolare, capelli neri ed ondulati, che chiamavano Pino ed aveva saputo essere di S.Cipirello".

Aggiungeva, peraltro, di aver visto anche "un altro giovane che chiamavano Pinuzzo di anni 24 circa e che era di S.Giuseppe Jato".

- 7 -

Riconobbe colui che aveva chiamato "Fino" nella fotografia -mostratagli dai verbalizzanti- che ritraeva lo Sciortino Pasquale unitamente a Marianna Giuliano.

Riconobbe, invece, il giovane chiamato "Pinuzzo", "che dicevano essere di S. Giuseppe Jato", in quella della carta di identità -anche essa mostratagli dai verbalizzanti- rilasciata al bracciante Sciortino Giuseppe di Emanuele da S. Cipirello.

D) Buffa Antonino, ventenne, fermato il 14 agosto 1947, confessò, il 21 agosto successivo, la sua partecipazione all'eccidio.

A suo dire, in contrada Cippi, il bandito Rosario Candela, dal quale era stato convocato, gli aveva indicato ivi, tra gli altri, "Sciortino Pasquale da S. Cipirello che, a suo dire, aveva recentemente sposato Giuliano Marianna, nonché un tal Sciortino Giuseppe, pure da S. Cipirello e parente del predetto cognato del capo bandito". Gli furono esibite dai verbalizzanti la fotografia di Sciortino Pasquale con Marianna Giuliano e la carta di identità rilasciata al nome di Sciortino Giuseppe.

Nella prima, egli riconobbe lo Sciortino Pasquale, mentre, nella seconda, non ravvisò la persona indicatagli siccome Sciortino Giuseppe dal Candela.

E) Russo Giovanni, inteso "Marano", fermato il 19 agosto 1947, negò dapprima l'accusa per poi confessare il 25 agosto successivo. Il giovane ventunenne riferì, tra l'altro, secondo quanto risulta dal verbale, di aver visto, nei pressi di Montelepre, la sera del 30 aprile precedente, un gruppo di persone tra le quali "Sciortino Pasquale, inteso Pinuzzo da S. Cipirello" nonché "uno sconosciuto di 28 anni circa da S. Giuseppe Jato o S. Cipirello".

Tale sconosciuto ventottenne egli riconobbe nella fotografia -mostratagli dai verbalizzanti- della carta di identità rilasciata dal Comune di S. Cipirello al nome di Sciortino Giuseppe.

F) Il 21 agosto 1947 venne fermato il ventenne Cristiano Giuseppe, il quale rese confessione il 25 successivo.

- 8 -

Avrebbe visto, stando alle sue dichiarazioni, tra gli altri, in contrada Cippi, "dei forestieri, che più non ricordava".

I verbalizzanti gli mostrarono sia la carta di identità rilasciata al nome di Sciortino Giuseppe di Emanuele, sia la più volte menzionata fotografia che ritraeva insieme Sciortino Pasquale e Giuliano Marianna.

Nella prima "ravvisò le sembianze di un giovane forestiero, veduto a Cippi e poi tra i roccioni della Pizzuta, che uno dei compagni aveva chiamato Pinuzzo".

Osservando la seconda, invece, riconobbe Marianna Giuliano ma non il giovane fotografato accanto a lei.

1.- Quelle testè riferite sono state le sole dichiarazioni dei "picciotti" nelle quali si è fatta menzione, in un modo o in un altro, dello Sciortino Pasquale.

Si sono anche ricordate le dichiarazioni rese in ordine allo Sciortino Giuseppe di Emanuele, perchè, dal semplice esame delle une e delle altre, emergono chiaramente incertezze e difformità.

Va altresì rilevato e sottolineato che gli altri "picciotti" che resero confessione in ordine ai fatti di Portella della Ginestra - e precisamente: Pretti Domenico; Sapienza Vincenzo, inteso "Bambineddu"; Sapienza Giuseppe, fratello del precedente; Musso Gioacchino e Pisciotta Vincenzo, inteso "Mpompò" - non menzionarono affatto Lo Sciortino Pasquale.

1.- Il Gaglio "Reversino" ed i "picciotti" surricordati furono, quindi, messi a disposizione del Giudice Istruttore.

Si aprì, così, un nuovo capitolo, non meno drammatico e sconcertante di quelli precedenti.

Il Gaglio "Reversino", interrogato dal G.I. il 13 agosto 1947, ritrattò la confessione in quanto, precisò, estortagli con la violenza.

In successivi interrogatori, assunse atteggiamenti ondegianti. Il

- 9 -

29 agosto susseguente, infine, disse di essere stato presente alla sola riunione in contrada Cippi e fra coloro che ivi avrebbe intravisto non fece più menzione dello Sciortino Pasquale.

Il Tinervia Francesco, dopo talune tergiversazioni (pur nella conferma della confessione innanzi al G.I.), con esposto in data 3 agosto 1948 ritrattò in toto quanto aveva dichiarato ai verbalizzanti.

Allegò anch'egli gravi violenze da parte degli inquirenti.

Il Terranova Antonino di Salvatore, inteso "u figghiu di l'amiricanu", insistette dapprima nella confessione.

Senonchè, il 3 ottobre 1947, chiese di conferire con il G.I. ed a costui, il 27 successivo, ritrattava quanto affermato in precedenza. Specificava di essere stato tratto in inganno da uno dei verbalizzanti, il quale lo aveva assicurato che, "trattandosi di un reato politico, entro dieci giorni, sarebbe stato rimesso in libertà".

Particolarmente significative le dichiarazioni rese, nel corso dell'istruzione, dal Tinervia Giuseppe, fratello del Francesco.

Non appena interrogato dal G.I., confermò la confessione, pur omettendo di nominare taluno che aveva invece portato siccome presente a Cippi nel verbale redatto dai CC. del Nucleo Mobile dell'Ispettorato di P.S.

Pochi giorni dopo, precisamente il 26 agosto 1947, nel Carcere di Termini Imerese, fu posto a confronto con un altro degli imputati (Sapienza Vincenzo). Prima ancora che si desse inizio a tale atto giudiziario, denunciò la falsità delle dichiarazioni rese in precedenza in quanto estortegli con violenza e confermate, in un primo tempo, perchè ancora sotto l'influsso della violenza stessa subita. In particolare, il Giudice Istruttore gli contestò la circostanza dell'aver egli riconosciuto, in precedenza, nella fotografia esibitagli anche da esso G.I., Giuliano Marianna ed il marito Sciortino Pasquale (che il Tinervia Giuseppe aveva individuato in quel "Pinuzzo" che avrebbe visto in contrada Cippi, stando al verbale dei CC.).

- 10 -

Al riguardo, l'imputato affermò che il pretesto riconoscimento non era vero.

Il Buffa Antonino, nel confermare la confessione -in un primo tempo- innanzi al G.I., non fece più menzione dello Sciortino Giuseppe.

Il 26 agosto 1947, tuttavia, in sede di confronto con il Sapienza Vincenzo, ritrattò quanto sostenuto in precedenza.

Interrogato nuovamente, confessò ancora una volta! Senonchè, il 21 ottobre 1947, ritrattò ancora, allegando le violenze subite.

Penoso indice, invero, del materiale umano con il quale si era costruita l'accusa!

Russo Giovanni inteso "Marano" fu interrogato dal G.I. il 28 agosto 1947.

Dichiarò immediatamente e senza indugio alcuno che la confessione stragiudiziale gli era stata estorta con la violenza. Precisò che i particolari in essa contenuti erano stati da lui inventati per sottrarsi, appunto, alle violenze usategli. Tenne sempre fermo anche in seguito tale atteggiamento.

Analogo fu il contegno del Cristiano Giuseppe il quale, interrogato anch'egli dal Giudice Istruttore in data 28 agosto 1947, ritrattò immediatamente, in quanto estortagli con la violenza, la confessione resa al CC.

10.-Riguardo alle violenze che gli imputati sopra menzionati asserirono, come si è visto, essere state usate contro di loro onde strapparne confessioni e chiamate in correità, non interessa tanto, in questa sede, intrattenersi sui particolari.

Non interessa tanto, dunque, il particolare fornito dal Gaglio "Reversino" secondo il quale esgli sarebbe stato "sottoposto per trentaquattro giorni da parte dei Carabinieri del Nucleo... ad un trattamento disumano: pressanti bastonature, lesioni al petto, famigerata cassetta con maschera annessa".

Non interessa tanto neppure che il Tinervia Francesco abbia dichia-

- 11 -

^{rato}
di essere stato "sottoposto per più giorni, senza un attimo di respiro, a gravi sevizie e stringenti interrogatori".

Nè interessa tanto quanto specificato dagli altri imputati.

Interessa, invece, soprattutto, per l'inquadramento complessivo del materiale di prova posto a base della domanda di revisione, quanto affermato nella stessa sentenza 10/8/1856 della Corte d'Assise di Appello di Roma: "...la Corte non vuole affermare che le confessioni giudiziali dei picciotti siano state raccolte in un clima di normalità: basterebbe ad escluderlo la durata dei fermi che, per la maggior parte dei fermati, si protrasse oltre il limite legale". E, in proposito, la stessa sentenza - che pure afferma che le allegare violenze non avrebbero il potere di invalidare la veridicità delle rese confessioni - parla di una "sistematica violazione di legge" (pagg. 350 e 351).

E ancora: trattando la posizione del Gaglio "Reversino", la sentenza afferma che "La Corte è incline a ritenere che più mezzi siano stati usati per indurre il Gaglio Reversino a parlare dei fatti di Portella della Ginestra, dal rigore del fermo, alle promesse di evasione" (pag. 361).

Ricorda, in proposito, la frase pronunciata dal Maresciallo Lo Bionco nella sua deposizione, per scagionarsi dall'accusa mossagli dal Mannino Frank, di aver accettato dal Giuliano la somma di L. 360.000 perchè non maltrattasse tale Lombardo Giacomo; "se il Giuliano mi avesse mandato oltre 300mila lire io non avrei costretto il Gaglio a fare le dichiarazioni che fece proprio sul delitto di Portella". E, al riguardo, commenta: "la frase, interpretata in relazione allo scopo per cui fu detta ed in armonia con le altre risultanze del processo, è ben lungi dall'accreditare le indicibili torture alle - gate dalla difesa; però rivela che un certo impegno fu posto per vincere l'iniziale resistenza dell'imputato a confessare" (pag. 362). Il che è sufficiente per poter affermare che la stessa sentenza di condanna ammette quanto meno la anormalità con la quale e nella quale si condussero le prime indagini, base e fondamento dell'accusa

- 12 -

e della successiva affermazione di responsabilità.

- Le dichiarazioni come sopra rese dal Gaglio "Reversino" e dai "picciotti" ha^{no} costituito, in particolare, la base ed il fondamento dell'affermazione di responsabilità a carico dello Sciortino Pasquale.

Per^{altro}, prima di accennare agli altri elementi che hanno influenzato il giudizio emesso nei confronti di quest'ultimo, è opportuno aggiungere che la sentenza di condanna, sulla scorta appunto delle dichiarazioni del "Reversino" e dei "picciotti", ha creduto di poter ricostruire sia la composizione presumibile dei gruppi formanti la colonna che avrebbe marciato dalla contrada Cippi su Portella della Ginestra, sia lo schieramento assunto dai singoli imputati lungo i rocioni della Pizzuta, cioè su^o luogo del delitto.

Orbene, le conclusioni raggiunte, al riguardo, dalla sentenza sono quanto mai significative se considerate nel quadro del procedimento di revisione aperto dalla presente istanza.

Ed invero, per quanto attiene alla composizione dei gruppi formanti la suaccennata colonna, la sentenza 10/8/1956 della Corte d'Assise di Appello di Roma colloca lo Sciortino Pasquale nel I° gruppo (cioè, nel gruppo di testa).

Tra i componenti di tale gruppo, tuttavia, sempre secondo la stessa sentenza (cfr.: pag. 381), vi sarebbero stati, tra gli altri, anche il Genovese Giovanni ed il Genovese Giuseppe (di cui si dirà più oltre).

Senonchè, il Genovese Giovanni è stato assolto per insufficienza di prove dalla stessa sentenza in argomento, mentre il Genovese Giuseppe è stato assolto con la stessa formula, in sede di rinvio, dopo che la Corte di Cassazione ebbe ad annullare, solo nei suoi confronti, la sentenza delle Assise di Appello di Roma.

Onde, il valore della ricostruzione effettuata dalla stessa Corte su dati presuntivi è direttamente contestato dalle testè cennate evenienze processuali.

Per quanto, poi, attiene allo schieramento degli imputati lungo i